

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1688

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MELELEO

Validità del servizio prestato dagli allievi ufficiali presso le accademie militari ai fini degli obblighi di leva

Presentata il 7 ottobre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli allievi ufficiali delle Accademie militari sono soggetti a due diverse tipologie di obblighi, quello di servizio e quello di leva, disciplinati ciascuno da autonome normative che, modificate più volte nel tempo, presentano talune contraddizioni sostanziali e, soprattutto, non risultano più aderenti all'attuale realtà sociale e alle esigenze di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

Il primo dei citati obblighi, cioè quello di servizio, volontariamente contratto, ha lo scopo di configurare lo *status* giuridico di militare di truppa volontario dell'allievo ufficiale.

Prendiamo come esempio l'Accademia di Modena.

I casi di proscioglimento della citata ferma possono essere d'autorità o a do-

manda e sono disciplinati da normativa ministeriale. In particolare sono prosciolti dalla ferma gli allievi del:

primo e secondo anno dimessi per permanente inidoneità fisica al servizio militare incondizionato;

secondo anno, a domanda, per comprovate e sopraggiunte situazioni familiari di eccezionale gravità.

In sostanza rimangono soggetti al vincolo di ferma gli allievi dimessi a domanda che non rientrano nel caso precedente, e quelli dimessi d'autorità del:

primo e secondo anno, non idonei in attitudine militare, o in addestramento ginnico-sportivo, o nelle istruzioni pratiche;

primo anno, respinti in prima o seconda sessione;

secondo anno, che, avendo ripetuto, sono respinti in prima e seconda sessione ovvero perché non sottoscrivono l'obbligo di rimanere in servizio per i previsti otto anni dalla nomina a sottotenente.

Per quanto riguarda il secondo obbligo, cioè quello di leva, la materia è regolata dalle seguenti norme:

articolo 18 della legge n. 191 del 1975, concernente la non computabilità del tempo trascorso presso Istituti, Accademie e Scuole delle Forza armata, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di ferma;

articolo 35 della legge n. 958 del 1986, che prevede per gli allievi delle Accademie l'esonero dal compimento del servizio militare di leva, qualora abbiano frequentato i rispettivi corsi per almeno 24 mesi;

articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964, che concede la facoltà al Ministro della difesa di disporre una riduzione del servizio ai militari già allievi delle Accademie. Nell'esercizio di tale facoltà, il Ministro ha stabilito che il periodo di tempo trascorso in Accademia superiore ai primi 180 giorni sia computato per metà ai fini dell'assolvimento del citato obbligo.

In merito, va rilevato che la vigente normativa da una parte, nel limitare la possibilità di proscioglimento dalla ferma contratta solo a particolari situazioni (inidoneità permanente al servizio militare incondizionato o gravi motivi familiari), fa permanere in servizio militare gli allievi dimissionari per un periodo, di norma eccedente quello di assolvimento dell'obbligo di leva; dall'altra, ai fini del citato assolvimento, non riconosce adeguatamente il periodo trascorso in Accademia che, attesa l'onerosità dei corsi e l'impegno richiesto agli allievi, dovrebbe quan-

tomeno avere validità equivalente al servizio militare di leva. In pratica un allievo dimissionario a metà del secondo anno, ancorché abbia assolto solo 6 mesi di servizio militare di leva — gliene rimarrebbero altri 6 — deve permanere in servizio per ulteriori 18 mesi per completare la ferma obbligatoria contratta (complessivi 3 anni).

Non vi è dubbio che una tale penalizzazione, in termini di tempo e di impegno, operata su giovani alla ricerca di una collocazione nella società, è oggi inaccettabile e causa di gravi danni morali e materiali, oltretutto lesiva all'immagine di una primaria istituzione dello Stato, che peraltro non ne riceve in concreto alcun effetto positivo.

Nè vale la considerazione che una siffatta penalizzante normativa cautela l'Amministrazione dello Stato da dimissioni strumentali a compiere studi e sostenere esami, assolvendo nel contempo il servizio di leva, o costituisca « filtro motivazionale » sui candidati all'Accademia. Infatti il notevole impegno richiesto e la dura disciplina della vita di Accademia sono già ampiamente sufficienti a scoraggiare qualsiasi forma di accesso all'istituto che non sia spinta dalla volontà di intraprendere la carriera di ufficiale; certo è che proprio nei primi anni di vita militare possono manifestarsi crisi « vocazionali » e che queste, tenuto anche conto dell'attuale realtà sociale, non possono e non devono essere gestite dall'Amministrazione con provvedimenti che di fatto risultano punitivi per i giovani interessati.

La presente proposta, volta a superare la problematica dinanzi illustrata, prevede mediante un unico articolo:

al comma 1, la completa equipollenza del periodo trascorso dagli allievi ufficiali presso le Accademie al servizio militare di leva;

al comma 2, la possibilità di proscioglimento, a domanda, dalla ferma contratta durante la frequenza del primo e del secondo anno.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il periodo di tempo trascorso dagli allievi ufficiali presso le Accademie militari è interamente computato ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.

2. Il Ministro della difesa può concedere agli allievi ufficiali delle Accademie militari di essere dimessi, a domanda, dall'Istituto; per gli allievi minorenni è richiesto il consenso di chi esercita la patria potestà, o la tutela. Gli allievi ufficiali che frequentano il primo e il secondo anno, dimessi dall'Istituto per qualsiasi causa, possono chiedere di essere prosciolti dalla ferma volontaria precedentemente contratta.